

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 3/2018 DEL 15 FEBBRAIO 2018

### LE NUOVE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS

Con la circolare n. 18 l'INPS ha reso noto il valore delle aliquote, del minimale e del massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti per il 2018 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.

L'art. 2, comma 57 della L. 92/2012 ha disposto nell'anno 2018 l'aumento al 33% dell'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate. A tale valore vanno sommate sia l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dalla L. 81/2017 e dovuta per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, sia l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72%.

Quindi per i collaboratori e per le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2018 saranno pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, in caso contrario, al 33,72%.

Per i **liberi professionisti con partita IVA**, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l'importo rimane invariato al **25,72%** (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre, per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2018 si conferma al **24%**.

Per l'anno 2018 il **massimale è pari a 101.427** euro ed il minimale di reddito per l'accredito contributivo previsto per quest'anno è fissato nella misura di 15.710 euro.

### IPERAMMORTAMENTO IN DUBBIO SE LA PERIZIA È TARDIVA

La disciplina dell'iperammortamento, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, prevede che il diritto alla fruizione dei relativi benefici nasca in subordine al rispetto di specifici adempimenti, tra cui la predisposizione di una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di forniture.

Il termine per procedere all'adempimento è l'ultimo giorno del periodo d'imposta nel corso del quale il bene è entrato in funzione.

Qualora la perizia venga effettuata l'anno successivo all'interconnessione, la stessa maggiorazione potrebbe essere messa a rischio o slittare al periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in funzione del bene.

In merito non sono stati forniti da parte dell'Agenzia Entrate; pertanto potrebbe essere opportuno presentare, prima della scadenza prevista per la presentazione del modello Redditi 2018, un'istanza di interpello.

### ASILI NIDO, ONLUS E FONDAZIONI: TRASMISSIONE DEI DATI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Con due distinti Provvedimenti, l'Agenzia Entrate ha stabilito l'ampliamento della platea dei soggetti tenuti a trasmettere i dati ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Sono ora assoggettati agli obblighi di trasmissione dei dati anche gli Asili nido, i quali dovranno provvedere entro il 28 febbraio 2018 a comunicare in via telematica i dati relativi alle rette pagate nel corso del 2017.

Inoltre, con riferimento ai dati relativi agli anni d'imposta 2017-2018-2019, in via sperimentale, le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni e associazioni riconosciute possono trasmettere telematicamente all'Agenzia Entrate, in via facoltativa, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili.

La comunicazione riguarda le erogazioni eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, tramite sistemi di pagamento tracciabili, e le somme eventualmente rimborsate ai donatori; sono pertanto escluse le donazioni in natura e quelle effettuate da parte di enti e società.

#### **INTRASTAT: APPROVATE LE NUOVE ISTRUZIONI**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, con Determinazione 8 febbraio 2018, Prot. n. 13799/RU, ha approvato le modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (cd. "modelli Intrastat").

Le nuove istruzioni recepiscono le novità normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 244/2016 riguardanti la semplificazione dell'adempimento degli elenchi Intrastat.

Tali nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.

#### **BONUS ALBERGHI: LE INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha reso noti termini e modalità per la presentazione delle domande per accedere bonus alberghi (Tax Credit Riqualificazione) per le spese sostenute nel 2017.

La procedura di accesso all'agevolazione si distingue in due fasi:

1. la compilazione: le domande potranno essere compilate e caricate esclusivamente dalle ore 10.00 del 25 gennaio alle ore 16.00 del 19 febbraio 2018;
2. il Click Day: le domande si potranno essere inviate esclusivamente dalle 10.00 del 26 febbraio alle 16.00 del 27 febbraio 2018.

3.

#### **AFFITTI A CANONE CONCORDATO SOLO CON L'APPROVAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE DELL'ACCORDO**

I contratti di locazione a canone concordato, tramite i quali viene normalmente concordato un canone di locazione inferiore a quello corrente di mercato, prevedono incentivi fiscali per i proprietari.

I contratti di locazione a canone concordato sono predisposti sulla base di contratti-tipo e rispettano le condizioni stabilite in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente precisato che, qualora il contratto sia stipulato senza l'assistenza delle organizzazioni di proprietà edilizia o dei conduttori, per poter fruire delle agevolazioni fiscali è comunque necessario che il suddetto contratto sia "vistato" almeno da una delle associazioni firmatarie dell'accordo territoriale.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.